

DETERMINA DIRETTORIALE

N. 92 DEL 11/04/2018

**OGGETTO: ATER PESCARA / PELLICCIOTTA MICHELA
TAR PESCARA, RICORSO PER ANNULLAMENTO DECRETO DI RILASCIO
TRIBUNALE DI PESCARA, RGV n. 689/2018, GOT Dott. Rapino, ud. 26.04.2018**

IL DIRETTORE

PREMESSO:

che a seguito dell'occupazione senza titolo dell' alloggio ERP in Montesilvano (PE), alla Via Rimini, n. 2/D da parte della Sig.ra Pellicciotta Michela l'ATER ha attivato la procedura di rilascio ex art. 36, L.R. n. 96/1996 (diffida di rilascio, decreto di rilascio, precetto, preavviso di rilascio ecc.) ed ha proposta denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Pescara;

che in data 28.03.2018 (a ridosso dell'accesso già fissato dall'U.N. E P.) la Sig.ra Pellicciotta ha notificato a questa Ente sia un ricorso al TAR Pescara, sia un ricorso ex art. 615 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Pescara, chiedendo, previa pronuncia sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto, l'annullamento dell'atto in parola, per diversi motivi, tra i quali è da ritenersi assorbente la circostanza che gli organi ai quali la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione in sanatoria e domanda di assegnazione provvisoria non ancora si pronunciano;

RILEVATO che l'ufficio legale ha relazionato in merito ritenendo opportuno costituirsi nei giudizi in oggetto al fine di eccepire quanto al ricorso al TAR, la tardività dello stesso, per essere stato notificato oltre la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni, e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione; quanto al ricorso ex art. 615 c.p.c., il difetto di giurisdizione del A.G.O., per avere la ricorrente dedotto solo ed esclusivamente l'asserito possesso dei requisiti per la sanatoria, dei quali, tuttavia, per giurisprudenza costante, decide il Giudice Amministrativo. la legittimità della procedura di recupero forzoso dell'alloggio;

VISTA la suddetta relazione dell'ufficio legale in data 6aprile 2018,

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto aziendale;

VISTO il parere del dirigente del Servizio Finanziario, come da scheda allegata;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse nella suddetta relazione dell'Ufficio legale e di conseguenza di costituirsi nei giudizi in questione ;

DETERMINA

- 1)di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR di Pescara proposto dalla Sig.ra PELLICCIOTTA MICHELA per le motivazioni in narrativa;
- 2) di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara RGV n.689/2018 GOT Dott. Rapino proposto dalla Sig.ra PELLICCIOTTA MICHELA per le motivazioni in narrativa;
- 3)di nominare difensore e procuratore dell'Azienda nel giudizio dinanzi al TAR di Pescara l' Avv. Antonio Mezzanotte e l' Avv. Antonella Zuccarini, con firma disgiunta;
- 4)di nominare difensore e procuratore dell'Azienda nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara l' Avv. Antonella Zuccarini.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

per La Provincia di Pescara

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Telef. 085/29494.1(r.a.) fax 085/4212661

P.IVA 00062890686- REA: PE-97491

protocollo@aterpescara.it

P.E.C.: aterpescara@legalmail.it

UFFICIO LEGALE

Prot.

Pescara, 06 aprile 2018

Alla c.a. del DIRETTORE

Dott.ssa GIUSEPPINA DI TELLA

Sede

Oggetto: ATER PESCARA / PELLICCIOTTA MICHELA
(TAR PESCARA, RICORSO PER ANNULLAMENTO DECRETO DI RILASCIO
TRIBUNALE DI PESCARA, RGV n. 689/2018, GOT Dott. Rapino, ud. 26.04.2018)

In riferimento alla questione in oggetto, rappresento quanto segue.

La Sig.ra Pellicciotta Michela occupa senza titolo un alloggio ERP sito in Montesilvano (PE), alla Via Rimini, n. 2/D.

Fin dal maggio 2016 l'ATER si è attivata con la procedura di rilascio ex art. 36, L.R. n. 96/1996: diffida di rilascio, decreto di rilascio, precetto, preavviso di rilascio ecc.; inoltre è stata proposta denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Pescara.

In data 28.03.2018 (a ridosso dell'accesso già fissato dall'U.N. E P.) la Sig.ra Pellicciotta notificava a questa ATER sia un ricorso al TAR Pescara, sia un ricorso ex art. 615 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Pescara, chiedendo, previa pronuncia sulla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto, l'annullamento dell'atto in parola, per diversi motivi, tra i quali è da ritenersi assorbente la circostanza che gli organi ai quali la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione in sanatoria e domanda di assegnazione provvisoria non ancora si pronunciano.

Sul punto, è da precisare che l'ATER non è competente a decidere né sulle assegnazioni provvisorie né sulle sanatorie, così come allo stato l'Ente non può sospendere il procedimento di rilascio senza il parere della Commissione Comunale Alloggi, come ha già statuito il TAR Pescara in analoga iniziativa giudiziaria di altro ricorrente.

Inoltre sono da eccepire: quanto al ricorso al TAR, l'evidente tardività dello stesso, per essere stato notificato oltre la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni, e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione; quanto al ricorso ex art. 615 c.p.c., il difetto di giurisdizione del A.G.O., per avere la ricorrente dedotto solo ed esclusivamente l'asserito possesso dei requisiti per la sanatoria, dei quali, tuttavia, per giurisprudenza costante, decide il Giudice Amministrativo.

Si suggerisce, quindi, la costituzione in giudizio dell'ATER al fine di eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale di Pescara, la tardività del ricorso al TAR, la carenza di legittimazione passiva dell'ATER e, in ogni caso, la legittimità della procedura di recupero forzoso dell'alloggio.

Il ricorso è stato predisposto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 31 cpa (silenzio della P.A.), pertanto è soggetto al rito abbreviato con fissazione dell'udienza cautelare, tenuto conto del calendario udienze del TAR Pescara, verosimilmente intorno al 20.04.2018, mentre l'udienza cautelare dinnanzi al Tribunale di Pescara è stata fissata al 26.04.2018.

Per il solo giudizio dinnanzi al TAR la sottoscritta si avvarrà dell'Avv. Antonio Mezzanotte, come da convenzione in essere, pertanto l'incarico andrà conferito disgiuntamente ad entrambi i procuratori.

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Antonella Zuccarini